

DETERMINAZIONE n. 56 del 5 maggio 2023

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 15 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario (ex Area C- livello economico C1) con formazione amministrativa nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.106 del 7 maggio 2022, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'AGEA;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell'AGEA;

VISTA la delibera del Direttore dell'AGEA n. 6 del 9 marzo 2023, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento del Personale dell'AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l'avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell'Amministrazione n. 18504 del 13 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato in data 7 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'AGEA;

VISTA la delibera del Direttore dell'AGEA n. 8 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione dell'AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l'avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell'Amministrazione n. 19444 del 15 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore dell'Agenzia n. 2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito al dr. Francesco Martinelli l'incarico di Direttore dell'Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di*

apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articoli 678, comma 9, e 1014) ai sensi del quale il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *"Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *"Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"* e s.m.i.;

VISTA la circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di *"Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC"*;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *"Linee guida sulle procedure concorsuali"*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO l'art. 54, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni

in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.*” in ottemperanza al quale “*l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali*”;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Centrali;

VISTA la facoltà prevista dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

CONSIDERATO che, con riferimento alle competenze attribuite dalla legge agli uffici di nuova istituzione, nell’ambito del potenziamento del processo di *governance* del sistema informativo agricolo nazionale, è necessario acquisire anche la disponibilità di risorse umane con specializzazione amministrativa, al fine di supportare i processi decisionali dei menzionati uffici, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all’art. 54, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di n. 15 funzionari con formazione amministrativa nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in attuazione della normativa sopra citata;

DETERMINA

Articolo 1 - Posti a concorso

1. È indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 15 posti di funzionario con formazione amministrativa (ex Area C, livello economico C1 oggi della famiglia dei funzionari amministrativi) da inquadrare nei ruoli del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dei ruoli dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) ed in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto

di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

- b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) in:

- L5 Filosofia
- L10 Lettere
- L14 Scienze dei servizi giuridici
- L16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- L20 Scienze della comunicazione
- L33 Scienze economiche
- L36 Scienze politiche e delle Relazioni internazionali
- L40 Sociologia
- nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.

diploma di laurea (DL) in:

- Economia e Commercio
- Filosofia
- Giurisprudenza
- Lettere
- Scienze dell'Amministrazione
- Scienze della Comunicazione
- Scienze politiche e relazioni internazionali
- Sociologia
- Statistica e Scienze Statistiche

ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.– serie generale- n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente.

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché

riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione/equipollenza al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero per aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “*Concorsi ed Esami*” sarà data notizia dell'emanazione del presente Bando che, in versione integrale, sarà consultabile sul Portale “*inPA*”, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, nonché sul sito ufficiale dell'AGEA <https://www.agea.gov.it>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/EIDAS, mediante la compilazione del *format* di candidatura sul Portale “*inPA*”, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione

dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “*Concorsi ed Esami*”. Il suddetto termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio *online* delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “*inPA*”. Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (euro dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “*inPA*”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione

1. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda – tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) il codice fiscale;

d) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e obbligatoriamente il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l'interdizione dai pubblici uffici;

i) di non avere riportato condanne penali per reati diversi da quelli indicati al precedente punto h), nonché di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

l) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

m) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;

n) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e), del presente bando;

o) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente articolo 2 del presente bando;

p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;

q) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui al precedente articolo 1 del presente bando;

r) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il successivo articolo 19 (Informativa sul trattamento dei dati personali).

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando.

3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità, che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento, o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "*inPA*" durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente bando, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza, che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “*inPA*” durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. L'Agenzia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

8. L'Agenzia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

10. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della Guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale “*inPA*”. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

11. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della prova orale, nonché i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “*inPA*” e sul sito <https://www.agea.gov.it>. Data e luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale sono resi disponibili sul Portale “*inPA*” e sul sito <https://www.agea.gov.it> almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Con determinazione della Direzione Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n.3.

2. Tale provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale AGEA all'indirizzo <https://www.agea.gov.it>.

3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da componenti esperti in lingua inglese e in informatica.

Articolo 7 – Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 9 del presente Bando.

2. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l’espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

3. Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione un’ora. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.

4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “*inPA*” nonché sul sito internet dell’AGEA <https://www.agea.gov.it> è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate.

6. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 100 (cento) posti. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 4, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa.

10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede

di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove è effettuato attraverso il Portale "*inPA*", sul sito <https://www.agea.gov.it>, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. L'AGEA si riserva la possibilità di inviare una comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Articolo 8 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 7 sono ammessi a sostenere le prove scritte.

Articolo 9 - Prove scritte

1. Le due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico a risposta aperta, volta ad accertare le conoscenze tecniche ed analitiche e la seconda incentrata sulla risoluzione di un caso pratico, verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:

- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo e civile;
- diritto dell'Unione europea;
- Politica Agricola Comune e gestione delle erogazioni degli aiuti comunitari;
- contabilità di Stato e degli Enti pubblici;
- contabilità generale e finanziaria;
- normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- codice di comportamento e codice disciplinare dei dipendenti pubblici;
- organizzazione e funzionamento dell'AGEA.

La Commissione esaminatrice definisce la durata delle prove; essa può altresì definire la lunghezza massima degli elaborati espressa in numero di righe.

2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove

scritte.

3. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
4. Ulteriori istruzioni operative potranno essere comunicate nei dieci giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Prova orale

1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 - un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, individuate dalla Commissione;
 - verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all'impronta di un brano in lingua inglese;
 - verifica della conoscenza di elementi di informatica, con riferimento ai più comuni pacchetti applicativi.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale "*inPA*", sul sito <https://www.agea.gov.it> nonché con comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale, è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione

esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.

6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 11 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte (media aritmetica dei voti riportati nelle prove medesime, come stabilito all'articolo 9) alla votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 12 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati inclusi nella graduatoria di merito devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 13, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

2. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.

4. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 13 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di

titoli di preferenza.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 14 - *Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale*

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria finale è approvata con determinazione della Direzione Amministrazione ed è pubblicata attraverso il Portale "*inPA*" e sul sito <https://www.agea.gov.it>. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale "*Concorsi ed esami*".
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 15 - *Assunzione in servizio*

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dell'Area dei Funzionari (*ex* Area C, livello C1 comparto EPNE) di cui alla

Tabella di trasposizione (n. 2) allegata al Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale delle Funzioni Centrali.

3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Funzionario (*ex* Area C, livello C1 comparto EPNE) nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Funzioni centrali (in cui è confluita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).
5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. L'AGEA ha sede unica in Via Palestro, n. 81 - 00185 Roma.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 16 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 17 - Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e personale dell'Amministrazione.

Articolo 18 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell'Agenzia incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è la Direzione Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 21 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell'Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
2. Nel caso in cui, nel corso dell'*iter* della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
3. L'Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
4. Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* della procedura e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l'accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Francesco Martinelli

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MARTINELLI
Data: 05/05/2023 19:10:16

DETERMINAZIONE n. 55 del 5 maggio 2023

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 25 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario (ex Area C- livello economico C1) con formazione informatica nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.106 del 7 maggio 2022, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'AGEA;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell'AGEA;

VISTA la delibera del Direttore dell'AGEA n. 6 del 9 marzo 2023, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento del Personale dell'AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l'avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell'Amministrazione n. 18504 del 13 marzo 2023;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA;

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato in data 7 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'AGEA;

VISTA la delibera del Direttore dell'AGEA n. 8 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione dell'AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l'avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell'Amministrazione n. 19444 del 15 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Direttore dell'Agenzia n. 2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito al dr. Francesco Martinelli l'incarico di Direttore dell'Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, *“all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 9 novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di*

apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articoli 678, comma 9, e 1014) ai sensi del quale il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *"Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *"Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"* e s.m.i.;

VISTA la circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante istruzioni in materia di *"Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC"*;

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le *"Linee guida sulle procedure concorsuali"*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

VISTO l'art. 54, comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni

in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.*” in ottemperanza al quale “*l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali*”;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Centrali;

VISTA la facoltà prevista dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

CONSIDERATO, in attuazione della disposizione sopra richiamata, che, con riferimento alle competenze attribuite dalla legge alla Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, è necessario avviare in primo luogo il potenziamento del processo di *governance* del sistema informativo agricolo, particolarmente rilevante per il settore dell’agricoltura, acquisendo la disponibilità di risorse umane con specializzazione informatica, a valere sulle facoltà assunzionali di cui sopra;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di n. 25 funzionari con formazione informatica nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in attuazione della normativa sopra citata;

DETERMINA

Articolo 1 - Posti a concorso

1. È indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 25 posti di funzionario (ex Area C, livello economico C1 oggi della famiglia dei funzionari tecnici) con formazione informatica, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale dei ruoli dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, appartenente all’Area degli assistenti (ex Area B) ed in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno

essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

- b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) in:

- ingegneria dell'informazione (L-8)
- scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
- scienze e tecnologie informatiche (L-31);
- scienze economiche (L-33);
- scienze matematiche (L-35);
- statistica (L-41);
- nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.

laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 e equiparate:

- Laurea in Fisica (LM-17, 20/S);
- Laurea in Informatica (LM-18, LM-66, 23/S);
- Laurea in Ingegneria dell'Automazione (LM-25, 29/S);
- Laurea in Ingegneria della Sicurezza e delle Telecomunicazioni (LM-26, LM-27, 30/S);
- Laurea in Ingegneria Elettronica (LM-29, 32/S);
- Laurea in Ingegneria Gestionale (LM-31, 34/S);
- Laurea in Ingegneria Informatica (LM-32, 35/S);
- Laurea in Matematica (LM-40, LM-44, 45/S, 50/S);
- Laurea in Scienze Statistiche ed in Finanza (LM-82, LM-83, LM-16, 48/S, 90/S, 91/S, 92/S);
- Laurea in Scienze dell'Economia e in Scienze Economico-Aziendali (LM-77, LM-56, 64/S, 84/S);
- nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.

I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli

estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione/equipollenza al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero per aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3 - Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “*Concorsi ed Esami*” sarà data notizia dell'emanazione del presente Bando che, in versione integrale, sarà consultabile sul Portale “*inPA*”, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, nonché sul sito ufficiale dell'AGEA <https://www.agea.gov.it>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/EIDAS, mediante la compilazione del *format* di candidatura sul Portale “*inPA*”, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “*Concorsi ed Esami*”. Il suddetto termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio *online* delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “*inPA*”. Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (euro dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “*inPA*”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione

1. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda – tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi, che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) il codice fiscale;

d) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e obbligatoriamente il recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il godimento dei diritti civili e politici;

f) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

i) di non avere riportato condanne penali per reati diversi da quelli indicati al precedente punto h), nonché di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- l) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- m) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
- n) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e), del presente bando;
- o) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nel precedente articolo 2 del presente bando;
- p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- q) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui al precedente articolo 1 del presente bando;
- r) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il successivo articolo 19 (Informativa sul trattamento dei dati personali).

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando.

3. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità, che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento, o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "*inPA*" durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente bando, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

5. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza, che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% (cinquanta per cento) del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "*inPA*" durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione

non consentirà all'Agenzia di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

6. L'Agenzia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

8. L'Agenzia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

10. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della Guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "*inPA*". Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

11. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della prova orale, nonché i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "*inPA*" e sul sito <https://www.agea.gov.it>. Data e luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale sono resi disponibili sul Portale "*inPA*" e sul sito <https://www.agea.gov.it> almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Articolo 6 - Commissione esaminatrice

1. Con determinazione della Direzione Amministrazione sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n.3.

2. Tale provvedimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul portale AGEA all'indirizzo <https://www.agea.gov.it>.

3. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova orale, la commissione potrà essere integrata da componenti esperti in lingua inglese.

Articolo 7 – Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 9 del presente Bando.
2. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l'espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione un'ora. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “*inPA*” nonché sul sito internet dell'AGEA <https://www.agea.gov.it> è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate.
6. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 100 (cento) posti. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 4, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti

della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

12. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove è effettuato attraverso il Portale "*inPA*", sul sito <https://www.agea.gov.it>, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. L'AGEA si riserva la possibilità di inviare una comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Articolo 8 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 7 sono ammessi a sostenere le prove scritte.

Articolo 9 - Prove scritte

1. Le due prove scritte, di cui la prima a contenuto teorico a risposta aperta, volta ad accertare le conoscenze tecniche ed analitiche e la seconda incentrata sulla risoluzione di un caso pratico, verteranno su uno o più dei seguenti argomenti:

- architetture per la gestione dei dati e strumenti di *advanced analytics* / *big data*;
- elementi di statistica e di analisi predittiva e non supervisionata;
- tecniche di *machine learning*;
- metodologie di trattamento di dati non strutturati e tecnologie NoSQL;
- architetture applicative, di integrazione e infrastrutturali in ambito *cloud computing* e tematiche di autenticazione distribuita, scalabilità, sicurezza, alta affidabilità e performance dei servizi ICT;
- sicurezza informatica: principi e standard di sicurezza informatica, *best practice* di sicurezza dello sviluppo del *software*, nonché per l'analisi delle vulnerabilità dei sistemi, identificazione ed implementazione dei controlli di sicurezza;
- tecniche e metodologie di gestione dei progetti mediante metodologie Agile;
- elementi di sistemi informativi geografici e trattamento dei dati territoriali;
- codice dell'Amministrazione Digitale e protezione dei dati personali;
- organizzazione e funzionamento dell'AGEA.

La Commissione esaminatrice definisce la durata delle prove; essa può altresì definire la lunghezza massima degli elaborati espressa in numero di righe.

2. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove scritte.

3. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,

qualunque ne sia la causa.

4. Ulteriori istruzioni operative potranno essere comunicate nei dieci giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Prova orale

1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
 - un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, individuate dalla Commissione;
 - verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all'impronta di un brano in lingua inglese;
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale "inPA", sul sito <https://www.agea.gov.it> nonché con comunicazione individuale all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell'inizio della prova orale, è resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 11 - Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte (media aritmetica dei voti riportati nelle prove medesime, come stabilito all'articolo 9) alla votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 12 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli di riserva e preferenza

1. I candidati inclusi nella graduatoria di merito devono far pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo articolo 13, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it.

2. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché l'Amministrazione e l'Ufficio presso cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto nel bando.

4. L'Agenzia si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Articolo 13 - Titoli di preferenza e riserva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.

2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché

occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 14 nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.

5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

6. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Articolo 14 - *Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale*

1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.

2. La graduatoria finale è approvata con determinazione della Direzione Amministrazione ed è pubblicata attraverso il Portale "inPA" e sul sito <https://www.agea.gov.it>. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale "Concorsi ed esami".

3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Articolo 15 - *Assunzione in servizio*

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.

2. L'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dell'Area dei Funzionari (ex Area C, livello C1 comparto EPNE) di cui alla Tabella di trasposizione (n. 2) allegata al Contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale delle Funzioni Centrali.

3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Funzionario (ex Area C, livello C1 comparto EPNE) nei ruoli del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto Funzioni centrali (in cui è confluita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
6. L'AGEA ha sede unica in Via Palestro, n. 81 - 00185 Roma.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 16 - Presentazione dei documenti di rito

1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 17 - Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e personale dell'Amministrazione.

Articolo 18 – Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20 – Termine e Responsabile del procedimento

1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell'Agenzia incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è la Direzione Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – cassa e Personale, Via Palestro, 81 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari

responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 21 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell'Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
2. Nel caso in cui, nel corso dell'iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
3. L'Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
4. Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis della procedura e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l'accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

IL DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Francesco Martinelli

Firmato digitalmente da:
FRANCESCO MARTINELLI
Data: 05/05/2023 18:38:17